



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 18 Reg. Del.
del 06-02-2019**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sei**, del mese di **febbraio**, alle ore **22:00**, nella sala delle adunanze si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Pini Michele	SINDACO	Presente
Montagna Silvia	VICE SINDACO	Presente
Mezzadra Mauro	ASSESSORE	Assente
Cei Pierangela	ASSESSORE	Presente
Drisaldi Luca	Assessore Esterno	Assente
Totale		Presenti 3 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 18 DEL 06-02-2019

OGGETTO: MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Cava Manara, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe V, con popolazione fino a 10.000 abitanti in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.1995, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che le tariffe in vigore nel 2018, in conferma delle tariffe in vigore negli anni precedenti, sono state precedentemente adeguate ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/1997, nei limiti del 50% previsti dall'art.11, comma 10 della Legge n. 449/1997;

VERIFICATO CHE:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, al fine di conseguire un gettito stimato di 60.000,00, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, necessita di aumentare le tariffe base di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 del 32%;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'interno del 2 gennaio 2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro

il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione nella misura del 32% delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento;
3. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
4. di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Michele Pini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente

Tariffa base Comune di classe V D.Lgs 507/1993	11,360
Incremento del 32% per le superfici oltre 1 metro quadrato - Legge 145/2018 articolo 1 comma 919	14,995

	TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA DELIBERATA DELIBERA G.C		
	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	
1) PUBBLICITA' ORDINARIA - ART. 12 D.LGS 507/1993					
effettuata mediante insegne , cartelli, locandine targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalla successive tariffe					
	FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
	DA 1,01 A 5 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
	DA 1,01 A 5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	17,04	1,704	22,493	2,249
	DA 5,01 A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	22,72	2,272	29,990	2,999

	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	
	2) PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA - ART. 12 E ART. 7 D.LGS 507/1993				
(incremento del 100% della tariffa ordinaria) effettuata mediante insegne , cartelli, locandine targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalla successive tariffe in forma luminosa o illuminata					
	FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
	DA 1,01 A 5 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
	DA 1,01 A 5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	28,400	2,840	37,488	3,749
	DA 5,01 A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	34,080	3,408	44,986	4,499

	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	
	3) PUBBLICITA' LUMINOSA EFFETTUATA CON IMPIEGO DI DIODI O SIMILI A CONTROLLO ELETTRONICO- ART. 14 D.LGS 507/1993				
PER CONTO ALTRUI (ART. 14 comma 1)					
	FINO A 1 MQ	33,050	3,305	33,050	3,305
	SUPERIORE A 1 MQ	33,050	3,305	43,626	4,363
PER CONTO PROPRIO (art. 14 comma 3)					
	FINO A 1 MQ	16,525	1,653	16,525	1,653
	SUPERIORE A 1 MQ	16,525	1,653	21,813	2,181

4) PUBBLICITA' VISIVA SU VEICOLI DI USO PUBBLICO/ PRIVATO - ART. 13 COMMA 1 D.LGS 507/1993

su vetture autofilotraviarie veicoli in genere battelli adibiti ad uso pubblico o privato

	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
A) ALL'INTERNO DEI MEZZI SENZA LUCE				
FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
OLTRE 1 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
B) ALL'INTERNO DEI MEZZI ILLUMINATA O LUMINOSA				
FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
OLTRE 1 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
C) ALL'ESTERNO DEI MEZZI SENZA LUCE				
FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
DA 1,01 A 5 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
DA 1,01 A 5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	17,04	1,704	22,493	2,249
DA 5,01 A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	22,72	2,272	29,990	2,999
D) ALL'INTERNO DEI MEZZI ILLUMINATA O LUMINOSA				
FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
DA 1,01 A 5 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
DA 1,01 A 5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	28,400	2,840	37,488	3,749
DA 5,01 A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	34,080	3,408	44,986	4,499

5) PUBBLICITA' CON VEICOLI DI USO PRIVATO - ART. 13 COMMA 3 D.LGS 507/1993	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
A) > 30 QUINTALI				
A1) > 30 QUINTALI NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	74,369	7,437	74,369	7,437
CON RIMORCHIO	148,738	14,874	148,738	14,874
A2) > 30 QUINTALI LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	148,738	14,874	148,738	14,874
CON RIMORCHIO	223,107	22,311	223,107	22,311
B) < 30 QUINTALI				
B1) < 30 QUINTALI NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	49,579	4,958	49,579	4,958
CON RIMORCHIO	99,158	9,916	99,158	9,916
B2) < 30 QUINTALI LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	99,158	9,916	99,158	9,916
CON RIMORCHIO	148,737	14,874	148,737	14,874
C) MOTOVEICOLI E VEICOLI NON RICOMPRESI NEI PRECEDENTI				
C1) NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	24,789	2,479	24,789	2,479
CON RIMORCHIO	49,578	4,958	49,578	4,958
C2) LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	49,578	4,958	49,578	4,958
CON RIMORCHIO	74,367	7,437	74,367	7,437

6) PUBBLICITA' CON STRISCIONI ATTRAVERSANTI STRADE O PIAZZE (ART. 15 D.LG 507/1993)	PER FRAZIONI 15 GG	PER OGNI FRAZIONE SUCCESSIVA	PER FRAZIONI 15 GG	PER OGNI FRAZIONE SUCCESSIVA
	FINO A 1 MQ	11,36	11,36	11,360
DA 1,01 A 5 MQ	11,36	11,36	14,995	14,995

7) PUBBLICITA' PROIEZIONI LUMINOSE DIAPOSITIVE O SIMILI (ART. 14 COMMA 4 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO	PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO AI 30 GG	PER OGNI GIORNO	PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO AI 30 GG
TARIFFA PER OGNI GIORNO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI MESSAGGI E SUPERFICIE	2,066	1,033	2,066	2,066

8) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (ART. 15 COMMA 2 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	49,579		49,579	

9) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENANTI (ART. 15 COMMA 3 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	24,790		24,790	

9) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENANTI (ART. 15 COMMA 3 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	12,395		12,395	

10) PUBBLICITA' CON LANCIO O DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI (ART. 15 COMMA 4 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
PER CIASCUNA PERSONA IMPIEGATA PER GIORNO NELLA DISTRIBUZIONE				
	2,066		2,066	

11) PUBBLICITA' SONORA (ART. 15 COMMA 5 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
PER CIASCUN MEZZO IMPIEGATO NELLA DIFFUSIONE DEL SUOLO ANCHE SE MOBILE PER OGNI GIORNO O FRAZIONE				
	6,197		6,197	

TABELLA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 19 D.LGS 507/1993

La tariffa viene applicata per ciascun foglio di cm 70 x 100

	TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA DELIBERATA DELIBERA G.C	
	PRIMI 10 GG	PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI	PRIMI 10 GG	PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI
1) TARIFFA AFFISSIONI FINO AD 1 MQ - MANIFESTI 70 X 100	1,033	0,309	1,033	0,309
2) TARIFFA AFFISSIONI SUPERIORI AD 1 MQ	1,033	0,309	1,364	0,408

1) TARIFFA AFFISSIONI FINO AD 1 MQ - MANIFESTI 70 X 100	TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA DELIBERATA DELIBERA G.C	
	Fino a 10 giorni	1,033		1,033
Fino a 15 giorni	1,342		1,342	
Fino a 20 giorni	1,651		1,651	
Fino a 25 giorni	1,960		1,960	
Fino a 30 giorni	2,269		2,269	

2) TARIFFA AFFISSIONI SUPERIORI AD 1 MQ	TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA DELIBERATA DELIBERA G.C	
	Fino a 10 giorni	1,033		1,364
Fino a 15 giorni	1,342		1,771	
Fino a 20 giorni	1,651		2,179	
Fino a 25 giorni	1,960		2,587	
Fino a 30 giorni	2,269		2,995	

FORMATO FOGLI 70 X100

Manifesti fino a cm 70x100 = 1 foglio
 Manifesti fino a cm 100x140 = 2 fogli
 Manifesti fino a cm 100x210 = 3 fogli
 Manifesti fino a cm 140x200 = 4 fogli
 Manifesti fino a cm 200x280 = 8 fogli
 Manifesti fino a cm 600x280 = 24 fogli

Per commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 DIRITTI DI URGENZA - 10% DEL DIRITTO CON UN MINIMO 25,82